

REPUBBLICA ITALIANA **531/2011**

IN NOME DE POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai magistrati

Luciano COCCOLI Presidente

Anna BOMBINO Giudice

Ida CONTINO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 531/2011

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.17906 promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di:

-M Antonio, nato a XXXX l'11 ottobre 1947, rappresentato e difeso dall'avv. Emma Izzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro, via G.Alberti n.26;

-C Leonardo, nato a Camini (RC) il 5 novembre 1946, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maida ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in XXXX via Cilea n.14;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 settembre 2011 il giudice relatore consigliere Anna Bombino;

il rappresentante della Procura regionale nella persona della dott.ssa Cristina Astraldi De Zorzi, l'avv. Emma Izzi per il M e l'avv. Francesco Maida per il C;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 22 ottobre 2009, la Procura regionale ha convenuto in giudizio M Antonio e C Leonardo, rispettivamente nella qualità di Sindaco e di tecnico del Comune di XXXX, all'epoca dei fatti contestati, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento in favore

del predetto Comune della somma di 125.634,77, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La vertenza trae origine dal riconoscimento del debito derivante dalla sentenza n.724 del 29.4.2006, non appellata, emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio civile promosso dalla sig.a D Vincenzina per il risarcimento dei danni conseguenti alla occupazione e alla illegittima acquisizione dei terreni di sua proprietà senza che venisse emesso il decreto di esproprio e corrisposta la relativa indennità da parte del Comune di XXXX.

Il debito è stato riconosciuto con delibere consiliari n.12 del 21.2.2007 e n.13 del 21.2.2007, e liquidato con distinti mandati n.469 del 14.2.2007, n.257 del 4.4.2007, n.482 del 2.7.2007 ed ammonta a euro 136.075,81 complessivi, di cui euro 114.401,83 per i maggiori oneri liquidati alla proprietaria D Vincenzina, euro 21.673,98 per spese legali dovute al difensore dell'Ente.

Dagli atti di causa emergeva che con delibera della Giunta comunale n.257 del 23.10 1976, ratificata dal Consiglio comunale con delibera n.2 del 17.2.1977, veniva approvato il progetto per la costruzione del mercato coperto, unitamente al piano particellare e all'elenco delle ditte da espropriare, veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera di che trattasi, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori e si stabilivano i termini dei lavori e degli espropri con inizio entro due anni e ultimazione entro cinque anni dalla data di approvazione del progetto.

Con decreto n.6 del 29.3.1978 del Commissario prefettizio veniva autorizzata l'occupazione di urgenza dei terreni di proprietà della D Vincenzina, effettivamente avvenuta mediante l'immissione in possesso dei terreni in data 7.4.1978, mentre i lavori delle opere venivano ultimati entro la data del 20.12.1978.

Con nota n.15632 del 28.11.1978, la regione Calabria inviava al Comune di XXXX il decreto presidenziale n.2766 del 24.11.1978 di determinazione dell'indennità provvisoria, notificato alla proprietaria in data 13.2.1979, senza che la stessa accettasse l'indennità o convenisse con l'Ente la cessione bonaria dei terreni occupati dal Comune per la realizzazione dell'opera pubblica.

Concluse dette operazioni, il Comune di XXXX non procedeva al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria né richiedeva alla Regione la rideterminazione della indennità da parte dell'UTE per il successivo deposito e l'emanazione del decreto definitivo di esproprio

da parte del Presidente della Giunta regionale entro il termine di scadenza del quinquennio fissato in data 23.10.1981.

Con atto di citazione, notificato al Comune di XXXX in data 9.8.1987, in assenza del decreto definitivo di esproprio e di mancata corresponsione delle indennità, la D promuoveva davanti al Tribunale di Catanzaro un giudizio di risarcimento dei danni derivanti dall'acquisizione illecita dei terreni di sua proprietà, all' esito del quale con la predetta sentenza n.724 del 29.4.2006 venivano quantificati danni nell'importo di euro 10.441,01, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese giudiziali per complessivi euro 18.700,00, importo asceso a complessivi euro 136.075,81, quale esborso effettivo sostenuto dal Comune di XXXX.

Invitati gli odierni convenuti a rendere controdeduzioni a loro difesa, e intervenuto il solo C, la Procura regionale, non avendo ritenuto sufficienti le difese dallo stesso dispiagate in sede di audizione scritta e orale a superare gli addebiti mossi, con l'atto di citazione, depositato in data 22 ottobre 2009, ha chiamato in giudizio i sigg. M e C e chiesto la loro condanna al pagamento della somma di euro 125.634,77, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia rispetto alla maggior somma di euro 136.075,81, effettivamente erogata dall'Ente nella vicenda espropriativa in esame.

Assume la Procura che il danno erariale è costituito dalle somme corrisposte a titolo di oneri aggiuntivi dal Comune di XXXX in conseguenza della soccombenza nel giudizio civile promosso dalla sig.a D Vincenzina per l'esproprio dei terreni di sua proprietà ed è da imputare alle condotte tenute dai convenuti M e C, nelle rispettive qualità di Sindaco e di tecnico comunale, non avendo gli stessi portato a completamento la procedura espropriativa nei termini di legge e corrisposto la indennità spettante alla legittima proprietaria.

Secondo la tesi attorea i convenuti avrebbero violato specifici obblighi previsti dalle leggi n.2359 del 1865 e n.865 del 1971, non avendo perfezionato nel termine utile il procedimento espropriativo riguardante terreni di proprietà privata destinati alla realizzazione dell'opera pubblica, ma acquisiti al patrimonio comunale per effetto della c.d. "accessione invertita" o della c.d. "occupazione acquisitiva" (Cass. S.U. n.1464 del 26.2.1983), dalla quale è derivato il danno subito dal Comune di XXXX. La condotta omissiva dei convenuti costituisce, quindi, ad avviso della Procura, grave inosservanza dei doveri di diligenza e perizia professionale che

connotano l'esercizio delle funzioni degli amministratori e dei funzionari pubblici e giustifica l'imputabilità a titolo di colpa grave delle conseguenze patrimoniali subite dal Comune a causa del suddetto comportamento (Corte Conti SS.RR. n.6/A del 4.2.1998). Del danno erariale, quantificato nella somma complessiva di euro 125.634,77, la Procura ha chiesto la ripartizione in parti uguali a carico dei convenuti.

Con la memoria depositata il 25 marzo 2011, il sindaco M ha contestato la genericità della domanda attrice non avendo l'organo requirente indicato chiaramente le norme violate né la normativa da applicarsi nel caso di specie ed avendo fatto riferimento indifferentemente ad entrambe le leggi regionali n.31/75 e n.18/83, le quali disciplinano la materia espropriativa ma sono intervenute in tempi diversi. Ha, quindi, affermato che, nel caso di specie, deve essere esclusa l'applicazione della legge n.18 del 1983, che ha intestato i poteri espropriativi in capo ai Sindaci per le opere di loro competenza ed applicata soltanto la legge n.31/75 in vigore della quale avrebbe dovuto essere completata la procedura espropriativa de qua, il cui termine finale scadeva nel corso dell'anno 1981.

Ciò posto, e richiamata la legge n.865/71, il M ha sostenuto che spettava al Presidente della Giunta regionale e non al Sindaco l'emanazione del decreto di esproprio definitivo così come l'ordine di deposito della indennità provvisoria determinata con decreto regionale n.2766 del 24.11.1978, una volta accertato il rifiuto della D ad accettare l'indennità offerta o convenire con l'Amministrazione espropriante la cessione bonaria dei beni prevista dall'art.12 legge n.865/71. Secondo quanto affermato dal convenuto, sarebbe spettato al Presidente della Giunta regionale ordinare all'espropriante in favore degli interessati il pagamento delle indennità o il deposito delle altre indennità di esproprio o di occupazione in mancanza di accettazione degli stessi e la rideterminazione all'UTE di Catanzaro dell'indennità definitiva. Dette omissioni sarebbero addebitabili esclusivamente agli organi regionali e non già al Sindaco, sul quale non incombevano gli oneri ad esso contestati in vigore della legge regionale n.31/1975.

In ogni caso, il M ha sottolineato che la propria condotta va valutata in rapporto alle condotte degli altri soggetti che hanno operato nell'interesse dell'Ente nel quinquennio dal 1976 al 1981

previsto per il completamento della procedura espropriativa de qua e che sono rimasti estranei all'odierno giudizio.

Anche sotto il profilo soggettivo, il M ha escluso la propria responsabilità erariale per colpa grave, avendo tempestivamente sollecitato il tecnico comunale al completamento della pratica nei confronti della proprietaria D Vincenzina, e ribadito che non spettava comunque al Sindaco l'adozione del decreto di esproprio.

In merito alla quantificazione del danno, il convenuto ha richiamato una serie di eventi e circostanze successive al suo incarico presso il Comune di XXXX, tra le altre, la lunga durata della causa civile e la rinuncia alla impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'Ente, che non possono essere a lui addebitate, con riferimento alle quali ha chiesto al Collegio di tenerne conto ai fini dell'esercizio del del potere riduttivo ex art. 52, comma 2 del R.D. 12.7.1934, n.1214.

Con memoria depositata il 25 marzo 2011, il tecnico C ha respinto in toto la richiesta di condanna avanzata dalla Procura regionale ed evidenziato la posizione rivestita dal tecnico all'interno della struttura burocratica dell'ente locale così come essa era in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n.142 del 1990, la quale ha introdotto un nuovo assetto ordinamentale attuato con il decreto lgs n.29/1993 e la legge n.127/1997, fondato sul principio della separazione tra sfera politica e organizzazione burocratica. In detto contesto, il C ha sottolineato che il suo compito era quello predisporre atti meramente preparatori e istruttori finalizzati alla redazione dei provvedimenti finali di esclusiva competenza del Sindaco, dal quale doveva perciò ricevere le opportune direttive e non già, contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, sollecitare l'adozione di provvedimenti finali che spettavano all'organo politico, cui competeva il potere-dovere di sovrintendere, vigilare sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali. Nello specifico, gli atti omessi fondanti la supposta responsabilità erariale, ovvero il mancato deposito delle indennità e la mancata richiesta all'UTE di determinazione della indennità definitiva non rientravano tra quelli di competenza del tecnico comunale, ma spettavano alla Giunta, al Segretario, all'Ufficio finanziario. Il tecnico ha concluso richiamando a sua difesa tutti i provvedimenti adottati dopo il 1996, anche con riferimento alla procedura espropriativa de qua.

Alla odierna udienza le parti hanno illustrato le memorie e gli scritti difensivi in atti ed insistito nelle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è stata ritenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Come ritenuto in fatto, la pronuncia che nel merito il Collegio è chiamato a decidere, ha ad oggetto una domanda risarcitoria a carico di M Antonio, sindaco all'epoca dei fatti, e C Leonardo, tecnico, dalla cui condotta omissiva rispetto al mancato completamento della procedura espropriativa di un terreno privato, previamente occupato in via d'urgenza ed irreversibilmente trasformato dalla pubblica amministrazione, sarebbe derivato un danno erariale al Comune di XXXX.

Del pregiudizio economico quantificato da parte attrice in euro 125.634,77, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giustizia, sono chiamati a rispondere i presunti responsabili, in eguale misura, in ragione della durata nella carica di ciascuno di essi.

Prima di ogni altra considerazione, occorre osservare che nelle fattispecie come quella in esame non possono sorgere dubbi sul fatto che la pubblica amministrazione venga a subire un pregiudizio erariale, sia pure limitato alle maggiori spese per interessi, rivalutazione monetaria e rifusione degli oneri legali conseguenti all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria statuita dal giudice per i danni cagionati in violazione del principio del "*neminem laedere*".

La giurisprudenza contabile è costante nel riconoscere, sia pure attraverso varie argomentazioni, che al Sindaco era intestata la titolarità del procedimento amministrativo in materia di espropri per pubblica utilità. In effetti, le competenze che la legge aveva attribuito al sindaco, all'epoca dei fatti, ai fini di una efficace ed efficiente gestione amministrativa, sono tali da configurare uno specifico obbligo di servizio con l'effetto che, in caso di sua violazione, nessun dubbio può sorgere sulla esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del capo dell'amministrazione locale ed il danno alle finanze dell'ente, salvo particolari situazioni oggettive che possano costituire esimenti di detta responsabilità amministrativa.

Ciò vale anche per il profilo soggettivo della colpa grave che ricorre tutte le volte in cui, a fronte della specificità degli obblighi da osservare e della prevedibilità delle conseguenze

derivanti dalla loro violazione, si deve ravvisare, da un lato, un comportamento omissivo, la mancanza di condotte miranti a farsi carico della situazione rappresentata dall'occupazione di suoli privati, dall'altra, si da escludere l'omissione o mitigarne la gravità.

In particolare, gli adempimenti amministrativi riguardanti le procedure di espropriazione per pubblica utilità costituivano, per la legislazione vigente all'epoca dei fatti, oggetto di un preciso obbligo di servizio alla cui osservanza era chiamato il capo dell'amministrazione comunale, organo titolare di esclusive attribuzioni per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Come è noto, nell'ambito del processo di realizzazione dell'ordinamento regionale, la potestà di espropriazione, riservata inizialmente allo Stato (art.50 legge fondamentale n.2359/1865), al pari delle competenze previste dall'art.117 Cost, è stata trasferita prima alle Regioni (nelle materie proprie e in quelle ad essa delegate ex L.n.865/71; DPR n.8/72; DPR n.1036/72) e poi ai Comuni e alle Province nelle materie proprie (DPR n.606/77), e ciò ha determinato nella fase di completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni una differenziazione tra l'attribuzione del potere di dichiarare la pubblica utilità, di espropriare e di autorizzare l'occupazione d'urgenza e la competenza a disporre in una certa materia.

La giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto che il potere ablativo delle Regioni fosse riferito in senso ampio a tutte le espropriazioni per opere indicate e devolute alla competenza (propria e delegata) delle stesse Regioni secondo la normativa introdotta dagli artt.2 e 3 DPR n.8/72, per cui in assenza di leggi regionali, spettava al Presidente della Giunta regionale stessa emanare i decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza e compiere gli atti dei relativi procedimenti di competenza della Regione; così come spettavano alle Regioni le stesse competenze in relazione alle materie di spettanza di altri enti pubblici, escluse solo quelle di competenza statali. Si è altresì sostenuto che il DPR n.606/77 all'art.106 comprendesse tra le funzioni amministrative trasferite o delegate anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, le dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza e le occupazioni temporanee e d'urgenza, (escluse quelle riservate allo Stato nelle opere di sue competenza) ed ai Comuni quelle "concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza (Corte Cass. SS.UU. n.6.8.1977 n.3581; Consiglio di Stato n.397/1978).

Secondo tale orientamento giurisprudenziale appare chiara l'attribuzione ai Comuni dell'effettiva consistenza delle funzioni amministrative concernenti "le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza" , effettuata in sede di trasferimento delle competenze dal DPR n.8/72 e riconfermata dal DPR n.606/77 al quale è stato sempre riconosciuto un valore meramente "ricognitivo" e non costitutivo di detta competenza.

A livello regionale, la legge n.31/1975, richiamata dalla difesa del M per escludere la responsabilità del Sindaco nella procedura de qua, recante "Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP-procedure-deleghe agli Enti locali", individuava le opere di competenza comunale (tra le quali rientra l'opera de qua ex Art.3 lett.c)) e attribuiva definitività agli atti di approvazione dei relativi progetti riconoscendo agli stessi il valore di dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ove tali effetti non siano previsti o non derivino indirettamente da leggi statali o regionali. All'art.26 prevedeva che "Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori nonché le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa della indennità e la retrocessione" ed all'art. 27 che "I Sindaci.....sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche di competenza dei suddetti enti, ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art.3 del DPR 15 gennaio 1972 n. 8, in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti di autorizzazione agli accessi agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e la esecuzione delle misurazioni e dei rilievi.

I medesimi organi sono autorizzati, su richiesta, ad emettere i provvedimenti per l'autorizzazione all'occupazione temporanea ed urgenza degli immobili da utilizzarsi per le opere".

In tale contesto normativo vanno pertanto valutati gli atti adottati dal Comune di XXXX in relazione alla procedura espropriativa delle aree destinate al mercato coperto e le conseguenti condotte omissive contestate da parte attrice agli odierni convenuti, rilevando che i fatti per cui è causa risalgono al 1976 allorquando con la deliberazione della G.M. n.257 del 23.10.1976,

ratificata dal Consiglio comunale con delibera n.2 del 17.2.1977 è stato approvato, ai fini di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto relativo alla costruzione del mercato coperto, unitamente al piano particellare di esproprio e all'elenco delle ditte espropriande e sono stati fissati i termini per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni (due e cinque anni).

A questa fase è seguita l'occupazione d'urgenza delle aree disposta con decreto n.6 del 29.3.1978 del Commissario prefettizio l'ultimazione dei lavori entro la data del 20.12.1978, l'emanazione del decreto presidenziale n.2766 del 24.12.1978 di determinazione dell'indennità provvisoria, notificato dal Comune di XXXX alla proprietaria D Vincenzina. Nella missiva n. 15632 del 28 novembre 1978, a firma dell'Assessore pro-tempore, con cui si accompagnava il richiamato decreto presidenziale n.2766, si faceva carico all'Ente comunale, tra l'altro, di indicare il nome delle ditte che avessero rifiutato tacitamente od espressamente l'indennità (punto c) prevedendo che"*Nel caso di cui alla lettera c) occorrerà chiedere l'ordinanza di deposito delle indennità provvisorie. Il decreto definitivo di esproprio sarà trasmesso non appena perverranno le quietanze comprovanti il pagamento (p. a) o il rifiuto delle indennità di cui si tratta*". Emerge inequivocabile la competenza degli organi del Comune di XXXX, quale autorità espropriante, al compimento degli adempimenti conclusivi della procedura espropriativa previsti dalla legge (art.12 L.865/71) avendo avviato l'iter con l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità, eseguito gli adempimenti di cui all'art.10 della stessa legge (cfr. atto commissario prefettizio del 3.3.1978), disposto l'occupazione d'urgenza in forza del decreto presidenziale n.170 del 5.2.1977 (cfr. Decreto n.6 del 29.3.1978 del Commissario prefettizio), richiesto alla Regione Calabria con atto del 20.11.1978, a firma del Sindaco M, la determinazione della indennità di cui al decreto n.2766 del 24.11.1978, per cui, una volta espletate le comunicazioni di rito e formato il silenzio rifiuto dei destinatari nei confronti del suddetto provvedimento, incombeva al Sindaco e agli organi competenti richiedere alla Regione la rideterminazione della indennità da parte dell'UTE per il successivo deposito presso la Cassa DD.PP. e l'adozione del decreto finale di esproprio.

Il decreto presidenziale n.170 del 5.2.1977 richiamato dalla difesa del M autorizza il Sindaco ad emettere i decreti per l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per l'opera nel rispetto

degli assetti dei rapporti tra Regione e Comune, atteso che, per come ampiamente evidenziato, spettavano ai Comuni tutti gli atti "preparatori ed esecutivi" nell'ambito dei procedimenti espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere di esclusiva spettanza comunale (art.2 e 3 DPR n.8/1972).

Il Sindaco M, in carica dal 4.6.1978 al 22.7.1983, avrebbe dovuto nel periodo utile per il perfezionamento della procedura espropriativa de qua, quindi, entro il 23 ottobre 1981, dopo la notifica del decreto presidenziale n.2766 del 24.12.1978 ai legittimi proprietari dei terreni appresi dal Comune per la realizzazione dell'opera, richiedere all'organo regionale gli ulteriori adempimenti necessari per la definizione amministrativa della procedura espropriativa con l'emanazione del decreto definitivo di esproprio e l'acquisizione dei beni al patrimonio dell'Ente. La grave negligenza del M è altrettanto palese ove si consideri che i lavori erano stati ultimati, entro il 20.12.1978, sotto la sua sindacatura, che dopo la richiesta della proprietaria al Comune in data 7.8.1980 e la segnalazione al tecnico C di verificare le pretese avanzate dalla predetta, non aveva richiesto notizie in merito allo stato della pratica espropriativa de qua lasciando decorrere inutilmente il quinquennio utile per la definizione della procedura de qua (23.10.1981). Il suddetto ha perciò deciso di non agire, nonostante la prevedibilità di una futura condanna al risarcimento del danno, peraltro espressamente formulata con la richiesta formulata dall'avente diritto, i cui oneri relativi sarebbero stati posti a carico dell'Ente.

Ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto riguarda la posizione del tecnico C, non essendo condivisibili le affermazioni difensive del predetto circa la mancata assunzione diretta di responsabile dell'ufficio tecnico o del procedimento amministrativo de quo.

Posto che il C risultava in servizio sin dal 1974 presso il Comune di XXXX con mansioni di tecnico, e disattesa ogni considerazione circa l'assenza della dirigenza all'epoca non ancora prevista nell'assetto amministrativo degli enti locali, quale esimente di responsabilità amministrativa nei suoi confronti, dagli atti di causa è emerso inequivocabilmente che il predetto ha svolto precisi compiti e attività in relazione agli atti preparatori della procedura espropriativa de qua di cui era a conoscenza, avendo redatto la "Relazione esplicativa" compresa negli atti depositati dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 Legge n.865/1971; che ha assistito il Commissario Prefettizio alle operazioni di occupazione degli

immobili necessari per la costruzione del mercato coperto (cfr. verbale del 21.4.1978). La conoscenza delle pratiche espropriative curate dall'ufficio tecnico emerge nella stessa dichiarazione resa in occasione della richiesta per l'inquadramento al V° livello funzionale ove ha espressamente indicato le attività espletate nell'ambito dell'ufficio tecnico comunale curando anche gli aspetti tecnici delle procedure espropriative effettuate dal Comune di XXXX sino al 1980.

Anche a voler condividere l'assunto difensivo per il quale il C non si sia interessato direttamente di detta procedura (nel caso era stato nominato un tecnico esterno), tuttavia, dinanzi alla richiesta di danni della D e della espressa richiesta di notizie da parte del Sindaco, trattandosi di opera già ultimata e per la quale erano comunque in corso le procedure di collaudo (cfr. Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione e di collaudo del 31.10.1982) di tanto doveva essere avvertito il tecnico da indurlo a predisporre le richieste da trasmettere alla Regione per il completamento dell'iter espropriativo interrotto dopo la notifica agli aventi diritto della indennità provvisoria di esproprio. Da tale comportamento omissivo deve pertanto trarsi la conclusione di un coinvolgimento gravemente colposo del tecnico, aggravato dalla sua pregnante conoscenza degli "affari" comunali in relazione alla durata dell'incarico ricoperto all'interno dell'Ente.

Né può avere alcun pregio il rilievo difensivo secondo il quale al C sarebbero stati conferiti funzioni dirigenziali a partire dal 30.11.1999, epoca successiva ai fatti di causa e nella quale si registra un diverso assetto delle competenze amministrative negli uffici comunali basato sul principio di separazione funzionale dei compiti tra sfera politica e l'apparato amministrativo (Legge n.142/1990).

Il sindaco M da una parte, il tecnico C, dall'altra, sono dunque da ritenere responsabili del danno oggetto del presente giudizio da ripartirsi per ciascuno per " la parte che vi ha preso", come prevede l'art.1 quater della legge 14 gennaio 1994 n.20.

Al riguardo, tenendo conto di quanto sin qui evidenziato in conformità anche alla giurisprudenza di questa Corte (ex multis n.347/2003, 263/2007, 676/2007) va in conclusione ribadito che nella materia delle espropriazioni di terreni privati per la realizzazione di opere pubbliche, le competenze attribuite al sindaco ai fini di un efficace e tempestivo

perfezionamento dei procedimenti connessi hanno un rilievo più pregnante rispetto a quelle proprie di altre figure (tecnici), con l'effetto che in caso di danno erariale indiretto ben può configurarsi il nesso di causalità tra la condotta omissiva del sindaco e il pregiudizio subito dall'ente. Conseguentemente, il Collegio non può constatare come il sindaco si sia reso autore di una condotta omissiva rispetto al dovere di impartire direttive all'apparato burocratico e di vigilare sulla esecuzione dei singoli adempimenti connessi alla procedura acquisitiva per pubblica utilità, condotta connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave ove si consideri che normale diligenza lo avrebbe indotto ad assumere preventiva cognizione dello stato del procedimento in corso e di adoperarsi, per quanto di competenza, per un sollecito perfezionamento del suo iter (Sez II n.244 del 2000; Sez II n.356 del 2000; Sez.II n.158 del 2001).

Né a diversa conclusione è possibile pervenire nei riguardi del convenuto C, pur tenendo conto del diverso ruolo svolto all'interno della compagine dell'ente, per avere disatteso ad una espressa richiesta del Sindaco in ordine alla pratica espropriativa de qua, impedendo così all'Amministrazione del Comune di portare a compimento la procedura de qua entro il termine ancora utile per la adozione del decreto di esproprio da parte della Regione. Né può aver alcun pregio, per escluderne la responsabilità nella vicenda de qua, l'affermazione secondo la quale il C avrebbe assunto la direzione dell'ufficio tecnico a partire dal 1997 con pienezza di poteri, funzioni e connesse responsabilità, limitandosi nel periodo precedente alla predisposizione di meri atti istruttori, non conclusivi di nessun procedimento, dal quale far derivare le conseguenze prospettate dall'accusa. L'assunto circa la distinzione tra atti preparatori e decisori non ha trovato alcun riscontro sul piano fattuale e giuridico atteso che il C si è sempre interessato direttamente alle procedure di esproprio dell'Ente, compresa quella oggetto di giudizio, sia pure limitatamente alla redazione della Relazione esplicativa e comunque nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati nella struttura amministrativa dell'Ente.

Una volta riconosciuta la responsabilità dei convenuti M, e C, al Collegio non resta che quantificare il danno erariale cagionato dai medesimi tenendo distinte la posizione del sindaco da quella del tecnico.

Premettendo che il debito complessivamente pagato dal Comune ammonta a euro 136.075,81 che dalla sentenza civile risulta un risarcimento di euro 10.441,04, oltre euro 18.700 per spese processuali, comprensive della perizia del CTU, euro 4.000 per diritti e euro 12.000 per onorari, ne discende per differenza la somma di euro 125.634,77 che configura il danno erariale posto a base della richiesta attorea.

Trattandosi di danno indiretto, derivante dalla pronuncia di condanna a carico del comune, il Collegio è dell'avviso che si debba tenere conto sia della durata del procedimento giudiziale conclusosi con la sentenza del giudice civile n. 724/2006, decorsi diciannove anni dalla data di inizio del 1987, il tutto in dispregio di norme costituzionali della giusta durata dei processi (art.111 Cost.), nonché delle vicende attinenti all'ulteriore aggravio degli oneri accessori derivati dalle procedure esecutive poste in essere nei confronti dell'Ente per potere equamente ridurre il valore del danno risarcibile ad euro 2.500,00.

Per quanto riguarda la ripartizione del danno tra i convenuti, va tenuta distinta la posizione del Sindaco da quella del tecnico.

Per quanto riguarda il sindaco, il Collegio ritiene di valutare l'apporto causale alla produzione del danno in considerazione del periodo compreso dal 1979 al 1981 utile per il perfezionamento della procedura espropriativa essendo il M stato in carica dal 4.6.1978 al 22.7.1983, per cui il danno erariale da imputare è di euro 1.500,00, mentre la restante somma di euro 1.000,00 può essere addebitata al C tenuto conto del limitato ruolo svolto nella procedura espropriativa de qua.

P.Q.M

La Sezione, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

La domanda attrice e per l'effetto condanna i convenuti M Antonio e C Francesco al pagamento della somma complessiva di euro 2.500, di cui euro 1.500,00 a carico del M ed euro 1.000,00 a carico del C.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente si liquidano in euro

* 355,60* * trecentocinquantacinque/60*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2011.

Il Relatore

f.to Dott. Anna Bombino

Il Presidente

f.to Dott. Luciano Coccoli

Depositata in Segreteria il 25/10/2011

Il Funzionario Preposto

f.to Mario Presentino